

## **Disposizioni per l'esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzione e l'ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda sanitaria**

### **Art. 1** *(Finalità)*

1. In attuazione all'articolo 24 della legge regionale 11 ottobre 2012, n.19 recante "Norme in materia di energia e distribuzione dei carburanti", il presente atto disciplina le procedure per l'esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzione e l'ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua per usi igienici sanitari al fine di garantire condizioni omogenee agli utenti nel territorio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

### **Art. 2** *(Oggetto)*

1. Il presente atto, in conformità ai criteri dei disposti di cui:
  - alla legge 9 gennaio 1991, n. 10 "Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia",
  - al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 "Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10",
  - al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 551 "Regolamento recante modifiche al D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412, in materia di progettazione, installazione, esercizio e manutenzione degli impianti termici degli edifici, ai fini del contenimento dei consumi di energia",
  - al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 "Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia" e
  - al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74 "Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192",disciplina:
  - a) la responsabilità dell'esercizio e della manutenzione degli impianti termici;
  - b) le attività di esercizio, controllo e manutenzione degli impianti termici di climatizzazione invernale ed estiva nonché di preparazione dell'acqua calda sanitaria, a carico dei responsabili di impianto e degli operatori di manutenzione;
  - c) gli adempimenti obbligatori per l'efficienza energetica degli impianti termici;
  - d) le modalità per gli accertamenti e le ispezioni di cui all'articolo 9 del d.lgs. 192/2005;
  - e) gli obblighi di informazione e comunicazione ai fini della formazione e implementazione del catasto degli impianti termici, di cui all'articolo 9 comma 3 del d.lgs. 192/2005.

2. Il presente atto garantisce il coordinamento degli adempimenti di cui al comma 1, con quelli previsti dalla parte V, titolo II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 (Norme in materia ambientale) per gli impianti termici civili con potenza termica nominale superiore alla soglia di 35 kW, nonché con gli adempimenti previsti dall'art. 16, comma 22 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 "Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE".

**Art. 3**  
*(Definizioni)*

1. Ai fini del presente atto, si adottano le definizioni di seguito riportate:
  - a. «impianto termico»: impianto tecnologico fisso destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, o destinato alla sola produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione, accumulo e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e controllo, eventualmente combinato con impianti di ventilazione. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate;
  - b. «impianto termico centralizzato»: un impianto termico destinato a servire almeno due unità immobiliari;
  - c. «impianto termico individuale»: un impianto termico al servizio esclusivo di una singola unità immobiliare;
  - d. «impianto termico disattivato»: un impianto termico o generatore di calore privo di parti essenziali (a titolo d'esempio: generatore di calore, contatore del combustibile, serbatoio combustibile, impianto di distribuzione e/o radiatori) senza le quali l'impianto termico o il generatore non può funzionare oppure impianto termico o generatore non collegati ad una fonte di energia;
  - e. «impianto termico di nuova installazione»: un impianto termico installato in un edificio di nuova costruzione o in un edificio o porzione di edificio precedentemente privo di impianto termico, la cui data di installazione risulti inferiore a 6 mesi rispetto alla data di effettuazione del collaudo;
  - f. «sistema o impianto di climatizzazione invernale» o «impianto di riscaldamento»: complesso di tutti i componenti necessari a un sistema di trattamento dell'aria, attraverso il quale la temperatura è controllata o può essere aumentata;
  - g. «sistema di climatizzazione estiva» o «impianto di condizionamento d'aria»: complesso di tutti i componenti necessari a un sistema di trattamento dell'aria, attraverso il quale la temperatura è controllata o può essere abbassata;

- h. «generatore di calore»: la parte di un impianto termico che genera calore utile avvalendosi di uno o più dei seguenti processi:
  - 1) la combustione di combustibili, ad esempio in una caldaia;
  - 2) l'effetto Joule che avviene negli elementi riscaldanti di un impianto di riscaldamento a resistenza elettrica;
  - 3) la cattura di calore dall'aria ambiente, dalla ventilazione dell'aria esausta, dall'acqua o da fonti di calore sotterranee attraverso una pompa di calore;
  - 4) la trasformazione dell'irraggiamento solare in energia termica con impianti solari termici;
- i. «generatore principale»: il generatore con potenza termica nominale al focolare più elevata o, nel caso di generatori di diversa tipologia, quello funzionante a combustibile fossile;
- j. «sottosistema di generazione»: apparecchio o insieme di più apparecchi o dispositivi che permette di trasferire, al fluido termovettore o direttamente all'aria dell'ambiente interno climatizzato o all'acqua sanitaria, il calore derivante da una o più delle seguenti modalità:
  - 1) prodotto dalla combustione;
  - 2) ricavato dalla conversione di qualsiasi altra forma di energia (elettrica, meccanica, chimica, derivata da fenomeni naturali quali ad esempio l'energia solare, etc.);
  - 3) contenuto in una sorgente a bassa temperatura e riqualificato a più alta temperatura;
  - 4) contenuto in una sorgente ad alta temperatura e trasferito al fluido termovettore;
- k. «potenza termica utile di un generatore di calore»: la quantità di calore trasferita nell'unità di tempo al fluido termovettore; l'unità di misura utilizzata è il kW;
- l. «potenza termica utile nominale»: potenza termica utile a pieno carico dichiarata dal fabbricante che il generatore di calore può fornire in condizioni nominali di riferimento;
- m. «combustione»: processo mediante il quale l'energia chimica contenuta in sostanze combustibili viene convertita in energia termica utile in generatori di calore (combustione a fiamma) o in energia meccanica in motori endotermici;
- n. «caminetto aperto»: focolare a bocca aperta alimentato da biomassa legnosa;
- o. «caminetto chiuso»: focolare a bocca chiusa da una o più ante alimentato da biomassa legnosa;
- p. «Catasto Regionale degli Impianti Termici»: catasto informatico regionale degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici (CRIT-FVG) al servizio di cittadini, operatori del settore e Autorità competente per le attività di ispezione sugli impianti termici, finalizzato all'adempimento degli obblighi di natura amministrativa individuati dalla normativa vigente, in particolare relativamente alle attività dichiarative a cura degli operatori del settore e necessario per facilitare, omogeneizzare e rendere più efficaci, efficienti ed economici gli adempimenti regionali ai fini del contenimento dei consumi energetici, così come previsto dagli obiettivi fissati dal burden sharing;

- q. «unità immobiliare»: parte, piano o appartamento di un edificio progettati o modificati per essere usati separatamente;
- r. «responsabile dell'impianto termico»: l'occupante, a qualsiasi titolo, in caso di singole unità immobiliari residenziali; il proprietario, in caso di singole unità immobiliari residenziali non locate; l'amministratore, in caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati amministrati in condominio; il proprietario o l'amministratore delegato in caso di edifici di proprietà di soggetti diversi dalle persone fisiche;
- s. «proprietario dell'impianto termico»: il soggetto che, in tutto o in parte, è proprietario dell'impianto termico; nel caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati amministrati in condominio e nel caso di soggetti diversi dalle persone fisiche gli obblighi e le responsabilità posti a carico del proprietario dal presente atto sono da intendersi riferiti agli amministratori;
- t. «occupante»; chiunque, pur non essendone proprietario, ha la disponibilità, a qualsiasi titolo, di un edificio e dei relativi impianti tecnologici;
- u. «terzo responsabile dell'impianto termico»: l'impresa che, essendo in possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti e comunque di capacità tecnica, economica e organizzativa adeguata al numero, alla potenza e alla complessità degli impianti gestiti, è delegata dal responsabile ad assumere la responsabilità dell'esercizio, della conduzione, del controllo, della manutenzione e dell'adozione delle misure necessarie al contenimento dei consumi energetici;
- v. «conduttore di impianto termico»: operatore, dotato di idoneo patentino nei casi prescritti dalla legislazione vigente, che esegue le operazioni di conduzione di un impianto termico;
- w. «conduzione di impianto termico»: insieme delle operazioni necessarie per il normale funzionamento dell'impianto termico, che non richiedono l'uso di utensili né di strumentazione al di fuori di quella installata sull'impianto;
- x. «controllo»: verifica del grado di funzionalità ed efficienza di un apparecchio o di un impianto termico eseguita da operatore abilitato ad operare sul mercato, sia al fine dell'attuazione di eventuali operazioni di manutenzione e/o riparazione sia per valutare i risultati conseguiti con dette operazioni;
- y. «esercizio»: attività che dispone e coordina, nel rispetto delle prescrizioni relative alla sicurezza, al contenimento dei consumi energetici e alla salvaguardia dell'ambiente, le attività relative all'impianto termico, come la conduzione, la manutenzione e il controllo, e altre operazioni per specifici componenti d'impianto;
- z. «manutenzione»: insieme degli interventi necessari, svolte da tecnici abilitati operanti sul mercato, per garantire nel tempo la sicurezza e la funzionalità e conservare le prestazioni dell'impianto entro i limiti prescritti;

- aa. «manutenzione ordinaria dell'impianto termico»: le operazioni previste nei libretti d'uso e manutenzione degli apparecchi e componenti che possono essere effettuate in luogo con strumenti ed attrezzature di corredo agli apparecchi e componenti stessi e che comportino l'impiego di attrezzature e di materiali di consumo d'uso corrente;
- bb. «manutenzione straordinaria dell'impianto termico»: gli interventi atti a ricondurre il funzionamento dell'impianto a quello previsto dal progetto e/o dalla normativa vigente mediante il ricorso, in tutto o in parte, a mezzi, attrezzature, strumentazioni, riparazioni, ricambi di parti, ripristini, revisione o sostituzione di apparecchi o componenti dell'impianto termico;
- cc. «ristrutturazione di un impianto termico»: un insieme di opere che comportano la modifica sostanziale sia dei sistemi di produzione che di distribuzione ed emissione del calore; rientrano in questa categoria anche la trasformazione di un impianto termico centralizzato in impianti termici individuali nonché la risistemazione impiantistica nelle singole unità immobiliari, o parti di edificio, in caso di installazione di un impianto termico individuale previo distacco dall'impianto termico centralizzato;
- dd. «sostituzione di un generatore di calore»: la rimozione di un vecchio generatore e l'installazione di un altro nuovo, di potenza termica non superiore di più del 10% della potenza del generatore sostituito, destinato a erogare energia termica alle medesime utenze;
- ee. «soggetto abilitato»: personale tecnico o amministrativo, preposto ad operare nel Catasto impianti termici per conto di una ditta accreditata, con proprie credenziali;
- ff. «soggetto incaricato»: operatore addetto al controllo, alla manutenzione e alla verifica dell'efficienza energetica dell'impianto termico incaricato dal Responsabile dal Responsabile impianto o il Terzo responsabile; ditte abilitate ai sensi del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n. 37 nonché, per gli impianti con apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore contenenti gas fluorurati ad effetto serra, personale e ditte manutentrici certificati anche ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2012, n. 43;
- gg. «accertamento»: l'insieme delle attività di controllo pubblico diretto ad accertare in via esclusivamente documentale che il progetto delle opere e gli impianti siano conformi alle norme vigenti e che rispettino le prescrizioni e gli obblighi stabiliti;
- hh. «ispezioni sugli impianti termici»: interventi di controllo tecnico e documentale in sito, svolti da esperti qualificati incaricati dalle autorità pubbliche competenti, mirato a verificare che gli impianti rispettino le prescrizioni del presente decreto;
- ii. «locale tecnico»: ambiente utilizzato per l'allocazione di caldaie e macchine frigorifere a servizio di impianti di climatizzazione estivi e invernali con i relativi complementi impiantistici elettrici e idraulici, accessibile solo al responsabile dell'impianto o al soggetto delegato;

- jj. «rendimento di combustione o rendimento termico convenzionale di un generatore di calore»: il rapporto tra la potenza termica convenzionale e la potenza termica del focolare;
- kk. «rendimento termico utile di un generatore di calore»: il rapporto tra la potenza termica utile e la potenza termica del focolare;
- ll. «collaudo di un impianto termico»: la verifica della rispondenza al progetto, se previsto, e alle norme di buona tecnica, nonché della qualità dei componenti installati con prova di funzionamento mediante la misurazione dei parametri di emissione dei prodotti della combustione, del rendimento e della prova di tenuta dell'impianto, laddove previsti;
- mm. «Codice Targa impianto»: codice numerico o alfanumerico che identifica la potenza termica complessiva installata nell'edificio;
- nn. «Codice impianto»: codice numerico o alfanumerico che identifica le diverse tipologie di apparecchi installati nell'edificio, classificandoli per tipologia di fonte energetica che li alimenta (combustibile fossile, fonte rinnovabile, biomassa) e per potenza nominale;
- oo. «Rapporto di controllo»: il Rapporto di controllo di efficienza energetica, di seguito RCEE, redatto dall'operatore al termine delle operazioni di controllo di efficienza energetica di un impianto termico nel quale sono riportati gli esiti dello stesso come prescritto dall'art. 8 del DPR 74/2013. Può essere utilizzato anche come rapporto di controllo tecnico unitamente o in sostituzione dei modelli previsti dalle norme UNI, da compilarsi al termine delle operazioni di controllo ed eventuale manutenzione di cui all'art. 7 del DPR n. 74/2013;
- pp. «Rapporto d'ispezione»: è il documento che l'ispettore deve compilare al termine della verifica in campo di un impianto, nel quale sono riportate tutte le informazioni sugli esiti dell'ispezione;
- qq. «distinta di riepilogo»: documento di riepilogo dei Rapporti di controllo di efficienza energetica registrati a catasto dal manutentore, è generabile dal sistema gestionale.

#### **Art. 4**

##### *(Ambito di applicazione)*

1. Il presente atto si applica agli impianti termici civili di climatizzazione invernale ed estiva inclusi gli impianti di produzione centralizzata di acqua calda sanitaria, come definiti dall'art. 3, comma 1, lettera a. del presente atto, installati sul territorio regionale.
2. Non sono soggetti agli obblighi di cui al presente atto:
  - a) i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate;
  - b) i caminetti aperti e gli apparecchi che consentono anche la cottura dei cibi sia mediante piastra di cottura sia con eventuale forno, non collegati ad un sistema di distribuzione e diffusione del calore, di qualsiasi potenza;

- c) i generatori di calore destinati esclusivamente ai cicli di processo e i generatori di calore ad uso promiscuo qualora la parte destinata al ciclo di processo sia prevalente rispetto alla parte destinata alla climatizzazione dei locali, nonché i generatori che, negli edifici industriali e artigianali, utilizzano reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili.

## **Art. 5**

### *Autorità competenti*

1. Ai sensi della legge regionale 19/2012 e per gli effetti della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 “Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative”, nonché dell’articolo 4 della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020), come modificato dall’art. 4 della legge regionale 29 giugno 2020, n.13 “Disposizioni in materia di finanze, patrimonio e demanio, funzione pubblica, autonomie locali, sicurezza, politiche dell’immigrazione, corregionali all’estero e lingue minoritarie, cultura e sport, infrastrutture, territorio e viabilità, turismo, risorse agroalimentari, forestali, montagna, attività venatoria, lavoro, formazione, istruzione e famiglia, ambiente e energia, cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale, sanità e sociale, Terzo settore (Legge regionale multisettoriale)” la Regione è competente al controllo degli impianti termici su tutto il territorio regionale.
2. U.C.I.T. s.r.l., società strumentale della Regione, opera in delegazione amministrativa sul territorio di competenza regionale per lo svolgimento delle attività di accertamento e ispezione sugli impianti termici e controllo dello stato di esercizio e di manutenzione, nonché del rendimento di combustione, ai sensi della legge 10/1991, del d.lgs. 192/2005, dell’art. 9 del DPR 74/2013 e comunque dei regolamenti di cui all’art. 4, comma 1-quinquies del d.lgs. 192/2005, della parte V, titolo II del d.lgs. 152/2006, nonché dei commi 6, 7 e 8, dell’art. 16 del d.lgs. 102/2014.
3. Sono affidate a U.C.I.T. s.r.l.:
  - l’esecuzione di accertamenti e ispezioni sugli impianti termici in base al presente atto;
  - la riscossione dei contributi posti a carico degli utenti ai sensi dell’art. 10, comma 3, lettera c) del DPR 74/2013, in veste di agente contabile ai sensi e per gli effetti 4, comma 4 della legge regionale 9 agosto 2018, n. 20 “Assestamento del bilancio per gli anni 2018-2020;
  - la popolazione e la gestione del Catasto degli impianti termici della Regione, l’aggiornamento costante del relativo archivio informatico contenente i dati identificativi degli impianti, unitamente agli estremi ed ai risultati dei controlli effettuati e alle comunicazioni di legge da parte di utenti, installatori e manutentori.

## **Art. 6**

### *Catasto Regionale Impianti Termici*

1. La Regione in attuazione all’art. 10 del DPR 74/2013 predispone e gestisce il Catasto regionale impianti termici (CRIT-FVG) garantendone l’interconnessione con il Catasto Regionale degli Attestati di Prestazione Energetica.
2. I dati relativi agli impianti termici presenti in Regione e i dati relativi a controlli e ispezioni sono raccolti nel CRIT-FVG.
3. L’accesso al CRIT-FVG degli operatori interessati avviene sulla base di una profilazione, con

funzioni differenziate in relazione alla categoria di appartenenza. In particolare, le categorie di operatori interessate sono identificate in:

- a) responsabili di impianto, per la consultazione e l'estrazione dei documenti e dei dati relativi agli impianti di propria competenza, e l'aggiornamento dei dati di propria competenza, con il supporto di U.C.I.T. s.r.l.;
- b) terzi responsabili, qualora nominati, nonché ditte di installazione e manutenzione, per il caricamento, la consultazione e l'estrazione dei documenti e dei dati relativi agli impianti sui quali sono chiamati ad eseguire gli interventi di installazione, messa in servizio, manutenzione e controllo di efficienza energetica;
- c) ispettori incaricati dell'effettuazione delle attività di accertamento ed ispezione, per il caricamento, la consultazione e l'estrazione dei documenti e dei dati relativi agli impianti sui quali vengono eseguiti gli accertamenti e le ispezioni;
- d) distributori di combustibile, per il caricamento dei dati relativi all'ubicazione, alla titolarità e ai consumi degli impianti riforniti;
- e) amministratori di condominio;
- f) Centri Assistenza Tecnica (CAT).

#### **Art. 7**

##### *Accesso operatori al Catasto Regionale Impianti Termici*

1. Gli operatori di cui alle lettere a) ed e) dell'articolo 6, comma 3 possono accedere ai propri dati tramite autenticazione al sistema.
2. Gli operatori di cui alle lettere b) ed f) dell'art. 6, comma 3 che svolgono attività di gestione, installazione e manutenzione degli impianti termici ubicati sul territorio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, per operare in conformità al presente atto, sono tenuti a registrarsi sul portale del CRIT-FVG compilando l'apposita scheda presente sul portale medesimo e fornendo quanto segue:
  - a) dichiarazione sostitutiva di certificazione del possesso delle abilitazioni di legge dovute per operare nel settore cui si registrano,
  - b) copia di una visura camerale in corso di validità e dei titoli abilitanti la professione,
  - c) i nominativi dei tecnici che eseguono i controlli e sottoscrivono i Rapporti di Controllo di Efficienza Energetica (RCEE) per conto della ditta stessa,
  - d) i nominativi del personale tecnico e amministrativo, preposto ad operare sul CRIT-FVG per conto della ditta stessa,
  - e) caratteristiche degli strumenti utilizzati per le verifiche e le misurazioni con le informazioni sulle relative tarature, garantendo il costante aggiornamento di tali dati.
3. L'accreditamento viene confermato a seguito di verifica da parte di U.C.I.T. S.r.l. dei requisiti forniti in fase di registrazione.
4. Un elenco degli operatori accreditati di cui all'art. 6, comma 3, lettera b) è pubblicato, previo consenso dell'interessato, per la consultazione da parte degli utenti.
5. Ogni operatore abilitato può accedere esclusivamente tramite SPID o, provvisoriamente, con le credenziali generate dal CRIT-FVG.

#### **Art. 8**

##### *Registrazione impianti al Catasto Regionale Impianti Termici*



1. Sono soggetti a registrazione al Catasto tutti i generatori di calore installati sugli impianti termici come definiti dal d.lgs. 192/2005 anche se non collegati ad un sistema di distribuzione e diffusione del calore, ad esclusione di quelli di cui all'art. 4, comma 2.
2. Ai fini della costituzione e dell'aggiornamento sistematico del Catasto regionale, la trasmissione alla Regione della documentazione inerente gli impianti termici nei casi previsti dal presente atto avviene in forma esclusivamente informatica.
3. La registrazione degli impianti termici nel CRIT-FVG si effettua tramite la trasmissione della scheda identificativa di cui al punto 1 del libretto di impianto di cui all'Allegato A al decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 10 febbraio 2014 "Modelli di libretto di impianto per la climatizzazione e di rapporto di efficienza energetica di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 74/2013" e con le modalità ivi previste.
4. All'atto della registrazione viene rilasciato un codice univoco di riconoscimento.
5. I soggetti abilitati ad operare all'interno del CRIT-FVG sono responsabili dei dati trasmessi e hanno l'obbligo di controllarne la veridicità e la correttezza. Qualora, a fronte dell'acquisizione di nuove utenze o per utenze già in gestione, il soggetto abilitato rilevasse dati errati o schede incomplete, è tenuto a provvedere alle debite correzioni o integrazioni.
6. I dati registrati a Catasto devono coincidere con quanto riportato sul RCEE redatto dall'operatore che esegue il controllo, da cui sono estratti. Tale documento cartaceo è conservato dall'operatore che esegue il controllo, ai sensi dell'art. 8, comma 5 del DPR 74/2013 e per le finalità di cui al presente atto.
7. Controlli a campione sulla corrispondenza di cui al comma 6 sono messi in atto dall'Autorità competente, che provvede ad accertamenti d'ufficio.

## **Art. 9**

### *Targatura impianto*

1. All'atto della registrazione, l'impianto termico al servizio dell'edificio viene identificato in modo univoco mediante l'attribuzione della seguente codificazione:
  - codice Targa impianto di seguito Targa: identifica la potenza termica complessiva installata nell'edificio;
  - codice impianto: identifica le diverse tipologie di apparecchi installati nell'edificio, classificandoli per tipologia di fonte energetica che li alimenta (combustibile fossile, fonte rinnovabile, biomassa) e per potenza nominale.
2. Ad una Targa possono essere associati più codici impianto.
3. La Targa deve essere riportata sul libretto di impianto e su tutti i documenti e le comunicazioni relativi all'impianto stesso.
4. L'apposizione della Targa sull'impianto, che non dà luogo ad ulteriori oneri per l'utente finale, è effettuata:
  - dagli operatori del settore, in fase di installazione dell'impianto con la trasmissione della scheda identificativa o, per gli impianti già censiti sul Catasto alla data di entrata in vigore del presente atto, al momento della registrazione del rapporto di controllo di efficienza energetica;
  - dall'ispettore, in caso di ispezione.
5. Sono registrati con diversi codici impianto i generatori di calore funzionanti a combustibile fossile, i generatori alimentati a biomassa e quelli destinati alla climatizzazione estiva o pompe di calore:

- a) i generatori di calore, che insistono su un unico impianto qualora abbiano potenza nominale utile inferiore a 35 kW, ognuno con un proprio codice impianto;
  - b) i generatori di calore aventi potenza nominale utile superiore o uguale a 35 kW, che insistono su un unico impianto, all'interno di un unico codice impianto.
6. Ai gruppi termici composti da più generatori si applica quanto previsto al comma 5.
  7. La Targa deve essere applicata sul generatore principale e riportata sul libretto di impianto sui modelli di registrazione della scheda identificativa dell'impianto, sui modelli dei rapporti di controllo di efficienza energetica e su tutta la documentazione relativa al sistema edificio-impianto, compresi gli Attestati di Prestazione Energetica.
  8. Non deve essere applicata una nuova Targa ad impianti precedentemente targati da altri operatori. In caso di impossibilità di acquisizione di un impianto già targato occorre chiedere supporto operativo ad U.C.I.T. S.r.l.
  9. Il codice della Targa identifica l'impianto per tutto il tempo in cui viene mantenuto in esercizio, ovvero per tutto il ciclo di vita del sistema edificio-impianto. Nei casi di ristrutturazione dell'impianto termico e nei casi di sostituzione del generatore, anche ove sia previsto il cambio di vettore energetico utilizzato, la Targa non deve essere sostituita. Occorre procedere alla targatura del nuovo o dei nuovi impianti solo nei casi di trasformazione di un impianto termico centralizzato in più impianti autonomi o viceversa.
  10. Le etichette con il codice univoco della Targa sono distribuite senza oneri a carico degli utenti da U.C.I.T. S.r.l. previa prenotazione da parte degli operatori attraverso il CRIT-FVG.
  11. Le etichette sono costituite da tre matrici di cui solamente una deve essere utilizzata applicandola secondo le modalità del presente articolo. Le altre due sono conservate all'interno del libretto di impianto.
  12. La Targa degli impianti centralizzati deve comparire anche nella tabella di cui all'art. 4, punto 7, del D.P.R.74/2013. A tal proposito dovrà essere realizzata con materiale idoneo per essere apposta anche all'esterno della centrale termica a cura del proprietario o dell'Amministratore o del Terzo responsabile.

**Art. 10**  
*Responsabile impianto*

1. L'esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzione dell'impianto termico e il rispetto delle disposizioni di legge in materia di efficienza energetica sono affidati al responsabile dell'impianto che può delegarli ad un terzo (terzo responsabile) conformemente a quanto stabilito nell'art. 6 del D.P.R. n.74/2013.
2. Il cambio di responsabilità deve essere comunicato a U.C.I.T. s.r.l. dal nuovo Responsabile entro 30 giorni lavorativi:
  - a) compilando ed inviando il modello A se il cambio è dovuto al subentro di un nuovo proprietario o occupante oppure compilando ed inviando il modello B in caso di cambio di amministratore di condominio,
  - b) tramite registrazione al CRIT-FVG a cura di un operatore accreditato.
3. Se il cambio riguarda il Terzo responsabile, la comunicazione viene fornita compilando l'apposita scheda nel CRIT-FVG che dev'essere sottoscritta e trasmessa ad U.C.I.T. s.r.l.:
  - a) la nomina di un terzo responsabile deve essere comunicata a U.C.I.T. s.r.l. entro 10 giorni lavorativi.
  - b) la revoca, la rinuncia o la decadenza dell'incarico di terzo responsabile di cui all'art. 6

comma 5, lettere b) e c) del D.P.R. n. 74/2013 devono essere comunicate a U.C.I.T. s.r.l. entro 2 giorni lavorativi.

4. Conformemente a quanto disposto dall'art. 6, comma 6 del DPR 74/2013, il terzo responsabile non può delegare ad altri le responsabilità assunte e può ricorrere solo occasionalmente al subappalto o all'affidamento di alcune attività di sua competenza, fermo restando il rispetto del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, per le sole attività di manutenzione, e la propria diretta responsabilità ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1667 e seguenti del codice civile.
5. Il proprietario è tenuto a consegnare all'occupante, o al nuovo proprietario in caso di alienazione dell'immobile, il libretto di impianto debitamente compilato, con l'evidenza delle verifiche di efficienza energetica effettuate e la regolare corresponsione dei contributi di cui al successivo art.17.
6. L'occupante a qualsivoglia titolo è responsabile con effetto retroattivo della regolare conduzione, manutenzione e controllo, comprese le verifiche di efficienza energetica e la corresponsione dei contributi ai sensi del presente atto, fino al momento in cui cessa di occupare l'immobile e riconsegna la documentazione relativa all'impianto al proprietario o al nuovo proprietario in caso di alienazione dell'immobile.
7. Il Responsabile dell'impianto è tenuto a comunicare tutti i dati necessari al Manutentore per la corretta registrazione sul CRIT-FVG della documentazione e, in particolare, il codice fiscale sia del proprietario sia dell'occupante, se diverso dal proprietario, sia dell'eventuale Terzo responsabile e i dati catastali dell'immobile, necessari per il coordinamento tra il CRIT-FVG e il Catasto Regionale degli Attestati di Prestazione Energetica.
8. Gli impianti i cui RCEE trasmessi non riportino tutti i dati richiesti possono essere oggetto di ispezione ai sensi dell'art. 18 prioritariamente rispetto a quelli per cui i dati sono correttamente riportati, in quanto parificati, ai fini della programmazione dell'ispezione, agli impianti di cui all'art. 18, comma 3, lettera a).

## **Art. 11**

### *Manutenzione e controllo*

1. Il responsabile dell'impianto termico provvede a far eseguire le operazioni di controllo e di manutenzione, ad aggiornare e far aggiornare per le parti di competenza il libretto di impianto e si assume gli obblighi e le responsabilità finalizzate alla gestione dell'impianto stesso nel rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza, di contenimento dei consumi energetici e di salvaguardia ambientale.
2. Le operazioni di controllo e manutenzione dell'impianto termico sono eseguite da ditte abilitate ai sensi del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n. 37 "Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici" nonché, per gli impianti con apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore contenenti gas fluorurati ad effetto serra, da personale e ditte manutentrici certificati anche ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2012, n. 43 "Regolamento recante attuazione del regolamento (CE) n. 842/2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra".
3. Le operazioni di cui al comma 1 sono eseguite conformemente alle prescrizioni e con le periodicità contenute nelle istruzioni tecniche per l'uso e la manutenzione rese disponibili

- dall'impresa installatrice dell'impianto.
4. Qualora l'impresa installatrice non abbia fornito proprie istruzioni specifiche, o queste non siano più disponibili, le operazioni di controllo e manutenzione degli apparecchi e dei dispositivi che costituiscono l'impianto termico sono eseguite conformemente alle prescrizioni tecniche contenute nelle istruzioni relative allo specifico modello elaborate dal produttore ai sensi della normativa vigente.
  5. Le operazioni di controllo e manutenzione delle restanti parti dell'impianto termico e degli apparecchi e dispositivi per i quali non siano disponibili né reperibili le istruzioni del fabbricante, sono eseguite secondo le prescrizioni e con la periodicità prevista dalle normative UNI e CEI per lo specifico elemento o tipo di apparecchio o dispositivo.
  6. Al termine delle operazioni di controllo e manutenzione, soggetto incaricato che le ha effettuate, provvede a redigere e sottoscrivere il rapporto di controllo.
  7. Sullo stesso rapporto di controllo il Manutentore dichiara in forma scritta, facendo riferimento alla documentazione tecnica del progettista dell'impianto o del fabbricante dell'apparecchio, ai sensi del comma 4, lettera a), dell'art.7 del DPR 74/2013, le operazioni di controllo e manutenzione di cui necessita l'impianto per garantire la sicurezza delle persone e delle cose, e la relativa frequenza, ai sensi del comma 4, lettera b), dello stesso articolo, alla voce: "si raccomanda un intervento manutentivo entro il .....".
  8. Una copia del rapporto di controllo è rilasciata al responsabile dell'impianto che lo conserva e lo allega ai libretti di cui al comma 5, dell'art. 7, del D.P.R. 74/2013.
  9. Gli impianti composti da più generatori di diversa tipologia possono essere sottoposti a manutenzione da parte di manutentori diversi per singola tecnologia. Ogni manutentore si impegna a riportare i risultati delle operazioni effettuate nel rapporto di controllo relativo al generatore per cui è stato incaricato, ad aggiornare le parti del Libretto di Impianto di competenza e ad effettuare la registrazione delle informazioni al CRIT-FVG.

## **Art. 12**

### *Efficienza energetica*

1. In conformità all'art. 8 del D.P.R. 74/2013 sono soggetti all'obbligo di rilevamento dell'efficienza energetica gli apparecchi destinati alla climatizzazione invernale aventi potenza termica utile nominale maggiore di 10 kW e gli apparecchi destinati alla climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale maggiore di 12 kW.
2. In occasione degli interventi di controllo e di eventuale manutenzione di cui all'art. 11 sugli impianti di cui al comma 1 si effettua un controllo di efficienza energetica riguardante:
  - a) il sottosistema di generazione;
  - b) la verifica della presenza e della funzionalità dei sistemi di regolazione della temperatura centrale e locale nei locali climatizzati;
  - c) la verifica della presenza e della funzionalità dei sistemi di trattamento dell'acqua, dove previsti.
3. Gli apparecchi di cui al comma 1 sono soggetti all'obbligo di trasmissione del RCEE e di contribuzione entro le periodicità massime definite dalla Giunta regionale.
4. Il controllo di efficienza energetica è effettuato su ogni singolo generatore che compone l'impianto termico. Per ogni generatore deve essere compilato un RCEE.
5. Per i gruppi termici si applica il comma 4 in conformità alle indicazioni del costruttore e alle

- disposizioni della norma UNI 10389/2019 "Misurazioni in campo - Generatori di calore".
6. Rientrano nella categoria dei combustibili solidi, e pertanto sono soggetti a tutte le disposizioni di cui al presente dispositivo, i combustibili di cui alla norma UNI EN ISO 17225 ed i materiali identificati nella Parte II, Sezione 4, punto 1, lettere a), b), c), d), e), f) dell'Allegato X alla parte V del decreto legislativo 152/2006.
  7. Per i generatori di calore alimentati con tipologie di combustibile per i quali non è ancora in vigore una specifica norma di legge o una norma tecnica UNI che definisca modalità e tempistiche di rilevamento e limiti di legge dei parametri della combustione, i RCEE sono comunque trasmessi secondo quanto fissato dal presente atto, segnalando nelle osservazioni la condizione rilevata (in questi casi non è necessario riportare nell'RCEE i parametri di efficienza energetica rilevati).
  8. I controlli di efficienza energetica sono inoltre effettuati:
    - a) in caso di sostituzione degli apparecchi del sottosistema di generazione (come per esempio il generatore di calore);
    - b) in caso di interventi straordinari che possono modificare l'efficienza energetica dell'impianto;
    - c) all'atto della prima messa in esercizio dell'impianto, a cura dell'installatore. In questo caso il RCEE è registrato al CRIT-FVG.

### **Art. 13**

#### *Compilazione del Rapporto di controllo di efficienza energetica*

1. Al termine del controllo di cui all'art. 12, il Manutentore provvede a redigere e sottoscrivere il RCEE. Una copia del RCEE è rilasciata al Responsabile dell'impianto, che lo conserva e lo allega nel Libretto di impianto di cui al comma 5, dell'art. 7, del D.P.R. 74 del 2013; una copia è conservata a cura del Manutentore per un periodo non inferiore a 8 anni per eventuali verifiche documentali da parte dell'Autorità competente.
2. La trasmissione del RCEE all'Autorità competente avviene esclusivamente in modalità telematica tramite il CRIT-FVG a cura del soggetto incaricato di cui all'art. 7, comma 2, entro il termine perentorio di 45 giorni dalla data di controllo dell'impianto, nel rispetto delle periodicità definite dalla Giunta regionale.
3. Il Manutentore firma e trasmette la distinta di riepilogo, con cadenza mensile, a conferma della veridicità e della correttezza dei dati registrati sul CRIT-FVG.
4. Dopo la scadenza del termine di cui al comma 2, non è più possibile registrare il rapporto ed il Manutentore deve predisporre un nuovo RCEE previa effettuazione di nuova verifica dell'efficienza energetica.
5. La compilazione dei RCEE deve essere completa e leggibile. In particolare, deve essere sempre riportata la data di installazione del generatore nel formato gg/mm/aaaa e tale data deve coincidere con la data riportata nella dichiarazione di conformità rilasciata ai sensi dell'art. 7 del D.M. 22 gennaio 2008 n. 37 "Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici", con le seguenti eccezioni:

- a) in caso di generatori installati entro il 31 dicembre 1997, ove non sia possibile rintracciare la dichiarazione di conformità, è consentito riportare solamente l'anno di installazione nel formato 01/01/aaaa;
  - b) in caso di generatori installati nel periodo dal 1 gennaio 1998 al 7 ottobre 2005, ove non sia possibile rintracciare la dichiarazione di conformità, è consentito riportare, al posto della data di installazione, la data di collaudo del generatore nel formato gg/mm/aaaa.
6. Il campo matricola del generatore o del gruppo termico è da compilare inserendo la matricola completa in tutte le sue parti. Nel caso di impossibilità a reperire il dato, l'operatore è tenuto a richiedere l'emissione, tramite il portale CRIT-FVG:
- a) della "Etichetta Matricolare Generatore", nel caso di generatori che non riportano la matricola o la stessa non sia leggibile;
  - b) della "Etichetta Matricolare Gruppi Termici", nel caso di Gruppi Termici, composti da più generatori, che riportano matricola unica.
7. L'Etichetta di cui al comma 6 dev'essere riportata sul generatore e sul libretto di impianto, non sostituisce o modifica i dati di targa nominali del generatore, ma costituisce identificazione univoca per le finalità previste dal presente Atto.
8. Sul RCEE deve essere riportato il codice fiscale del Responsabile dell'impianto. Tale informazione vincola la trasmissione telematica dei RCEE.
9. Ai fini della corretta compilazione del RCEE ai sensi dell'art. 7 d.lgs. 192/05 e dell'art. 8 del DPR 74/2013, è obbligatoria la compilazione dell'esito finale, in conformità a quanto indicato nelle note di compilazione dell'RCEE.

#### **Art. 14**

##### *Responsabilità del soggetto incaricato*

1. Il Soggetto incaricato, oltre a svolgere le ordinarie attività di manutenzione e controllo stabilite dalle norme vigenti e dal presente disposto, si incarica di assolvere, per conto dell'utente, a tutte le formalità necessarie alla registrazione nel CRIT-FVG dei documenti e di tutte le pratiche annesse e connesse nel rispetto delle modalità definite dal presente atto.
2. Il soggetto incaricato provvede al preventivo controllo della documentazione a corredo dell'impianto, al fine della sua classificazione per individuare le esatte periodicità di trasmissione al CRIT-FVG dei rapporti di efficienza energetica e identificare l'esatto contributo posto a carico dell'impianto che ha ricevuto in gestione.
3. Il soggetto incaricato provvede alla trasmissione del RCEE e alla corresponsione in forma telematica dei contributi per conto dell'utente, esclusivamente mediante lo strumento del Portafoglio Digitale, ai sensi del successivo art 17.
4. Le operazioni di controllo, manutenzione e verifica dell'efficienza energetica devono essere effettuate con strumentazione idonea per la misurazione in opera del rendimento di combustione, da sottoporre a regolare manutenzione secondo quanto prescritto dalle istruzioni del costruttore dello strumento. In ogni caso, lo strumento deve essere verificato e tarato almeno una volta ogni 12 mesi, secondo le indicazioni fornite dalla UNI 10389. I dati relativi alle tarature degli strumenti devono essere aggiornati anche sul CRIT-FVG. In base alle indicazioni della norma UNI 10845, anche la revisione e la taratura del deprimometro devono avvenire in conformità alle indicazioni fornite dal costruttore dell'apparecchio.
5. Il soggetto incaricato è responsabile:

- a) della redazione del Rapporto di controllo, che dev'essere sempre allegato al libretto di impianto;
- b) della registrazione tempestiva a catasto dell'RCEE;
- c) della corrispondenza dei dati registrati al CRIT-FVG con i dati riportati nell'RCEE cartaceo;
- d) della corretta e completa compilazione del libretto d'impianto nelle parti di propria competenza.

## **Art. 15**

### *Requisiti impianti termici*

1. L'installazione, la ristrutturazione e la sostituzione di impianti termici o di loro parti e la loro manutenzione ordinaria e straordinaria sono eseguite da ditte abilitate Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n. 37 "Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici" nonché, per gli impianti con apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore contenenti gas fluorurati ad effetto serra, da personale e ditte manutentrici certificati anche ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2012, n. 43 "Regolamento recante attuazione del regolamento (CE) n. 842/2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra", in conformità alle prescrizioni contenute nelle istruzioni tecniche per l'installazione rese disponibili dall'impresa produttrice, nonché a quanto prescritto dalle norme UNI e CEI in vigore sul territorio nazionale.
2. Gli impianti termici devono essere dotati di:
  - a) libretto di impianto conforme al modello di cui al DM 10 febbraio 2014 (gli impianti preesistenti alla data di entrata in vigore del DM 10/02/2014 devono conservare, allegato al nuovo, anche il previgente libretto);
  - b) libretti di istruzioni di uso e manutenzione dei generatori, bruciatori e apparecchiature dell'impianto, forniti dai produttori;
  - c) autorizzazioni amministrative quali a titolo non esaustivo: libretto matricolare di impianto, certificato di prevenzione incendi e denuncia ISPESL o INAIL, ove obbligatori;
  - d) dichiarazione di conformità prevista dal D.M. 37/08, e, per gli impianti installati antecedentemente l'entrata in vigore di detto decreto, della documentazione di cui alla Legge 46/90 o al D.P.R. 218/98, ove obbligatori;
  - e) Rapporto di controllo previsto per ogni manutenzione effettuata, sia ordinaria che straordinaria;
  - f) Targa dell'impianto a seguito della procedura di targatura di cui al precedente art. 9.
3. Nel caso in cui risulti impossibile effettuare il collaudo al completamento dell'installazione, l'installatore deve comunque provvedere alla registrazione dell'impianto non attivato al CRIT-FVG entro sei mesi dalla data di installazione e comunque prima della redazione dell'attestato di prestazione energetica.
4. In occasione di interventi di manutenzione straordinaria che possano modificare l'efficienza energetica dell'impianto, sono effettuati anche i controlli previsti all'art. 8 del DPR 74/2013 ed è compilato un nuovo RCEE, completo della misurazione in opera del rendimento, del

- tiraggio o di eventuali altri controlli di efficienza energetica secondo la tipologia dell'apparecchio.
5. Il RCEE di cui al comma 4 è allegato al libretto di impianto e registrato al CRIT-FVG qualora ricada nelle periodicità previste per i controlli di efficienza energetica definite dalla Giunta regionale.
  6. Per le operazioni di cui ai commi 4 e 5, l'installatore ha facoltà di farsi assistere da ditte manutentrici o Centri Assistenza Tecnica (CAT), ferma restando la sua responsabilità per le operazioni di sua competenza.

#### **Art. 16**

##### *Impianti termici o generatori disattivati*

1. Sono considerati impianti termici o generatori disattivati quelli privi di parti essenziali senza le quali l'impianto termico o il generatore non può funzionare o non collegati ad una fonte di energia.
2. La disattivazione deve essere effettuata, da personale dell'azienda distributrice del combustibile o da personale abilitato ai sensi del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 "Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici", con modalità idonee a non consentire in alcun modo l'utilizzo dell'impianto o garantire che sia stata disattivata la fornitura di combustibile al generatore di calore.
3. I responsabili degli impianti termici comunicano la disattivazione dell'intero impianto o di singoli generatori, trasmettendo a U.C.I.T. s.r.l., anche per il tramite del manutentore o del Terzo Responsabile, entro 30 giorni, il modello C debitamente compilato. Una copia del modello C è allegata al libretto d'impianto cartaceo.
4. Gli impianti disattivati non sono soggetti agli obblighi di cui all'art. 2, comma 1, lettere b) e c) del presente atto.
5. L'eventuale riattivazione può avvenire solo dopo l'esecuzione di un intervento di manutenzione e controllo di efficienza energetica e la conseguente trasmissione del relativo RCEE a U.C.I.T. s.r.l..

#### **Art. 17**

##### *Contributi e portafoglio digitale*

1. In conformità a quanto disposto dall'art. 10, comma 3, lettera c) del DPR 74/2013, la Giunta regionale definisce tariffe e periodicità di corresponsione del contributo a carico dei responsabili degli impianti, per assicurare la copertura dei costi di gestione del Catasto regionale degli impianti termici, della gestione dei servizi correlati e delle ispezioni degli impianti termici.
2. Nel rispetto del principio di equità il contributo è determinato in base a fasce di potenza termica nominale utile dei generatori di calore, ed è corrisposto in occasione della trasmissione del RCEE entro i termini previsti dalla Giunta regionale stessa.



3. Il versamento del contributo avviene contestualmente all'invio del RCEE da parte del manutentore, per conto del Responsabile dell'impianto termico, attraverso il Portafoglio digitale.
4. Per operare sul CRIT-FVG e trasmettere i RCEE, direttamente o tramite i Centri Assistenza Tecnica, le singole aziende di manutenzione ed i soggetti demandati a tale operazione, regolarmente registrati, devono disporre di un credito residuo positivo sul proprio Portafoglio digitale.
5. Il credito presente sul Portafoglio digitale può essere utilizzato senza limiti di scadenza temporale. La ricarica del Portafoglio digitale è gestita con le modalità illustrate sul portale del CRIT-FVG.
6. Qualora l'operatore registrato al CRIT-FVG cessi la propria attività, per il recupero del credito residuo presente sul Portafoglio digitale presenta a U.C.I.T. S.r.l. richiesta corredata di certificazione di cessazione dell'attività.
7. Nel caso in cui l'operatore competente alla trasmissione richieda a U.C.I.T. S.r.l. l'eliminazione di un RCEE già registrato nel CRIT-FVG, i contributi originariamente corrisposti o addebitati sul Portafoglio digitale possono essere riaccreditati esclusivamente entro il 15 gennaio dell'anno successivo all'anno di emissione del RCEE annullato.

## **Art. 18**

### *Attività ispettiva*

1. U.C.I.T. s.r.l. è tenuta all'effettuazione, per conto della Regione, degli accertamenti e delle ispezioni volte alla verifica dell'osservanza delle norme di cui all'art. 5, comma 2 degli impianti di climatizzazione rientranti nell'ambito di applicazione del presente atto.
2. L'ispezione sull'impianto termico consiste in un intervento di controllo tecnico e documentale in sito, svolto da esperti qualificati incaricati dall'Autorità competente, mirato a verificare che gli impianti rispettino le prescrizioni del presente atto.
3. Ai fini degli obiettivi del miglioramento dell'efficienza energetica, le ispezioni, sono programmate in base ai criteri e alle priorità definiti dall'art. 9, comma 9 del DPR 74/2013:
  - a) impianti per cui non sia pervenuto il rapporto di controllo di efficienza energetica o per i quali in fase di accertamento siano emersi elementi di criticità;
  - b) impianti dotati di generatori o macchine frigorifere con anzianità superiore a 15 anni;
  - c) impianti dotati di generatori a combustibile liquido o solido con potenza termica utile nominale superiore a 100 kW: ispezioni sul 100 per cento degli impianti, ogni due anni;
  - d) impianti dotati di macchine frigorifere con potenza termica utile nominale superiore ai 100 kW: ispezioni sul 100 per cento degli impianti, ogni quattro anni;
  - e) impianti dotati di generatori a gas con potenza termica utile nominale superiore a 100 kW e impianti dotati di generatori a combustibile liquido o solido con potenza termica utile nominale compresa tra 20 e 100 kW: ispezioni sul 100 per cento degli impianti, ogni quattro anni;
  - f) gli impianti, di cui all'articolo 8, comma 7 del DPR 74/2013, per i quali dai rapporti di controllo dell'efficienza energetica risulti la non riconducibilità a rendimenti superiori a quelli fissati nell'Allegato B del decreto stesso.
4. Ai fini dell'individuazione degli impianti da sottoporre alle attività di accertamento ed ispezione che non risultino ancora accertati, U.C.I.T. s.r.l. può richiedere ad altri Enti pubblici o aziende che erogano servizi di pubblica utilità le generalità dei soggetti utenti dei

servizi esposti, con indicazione dell'ubicazione degli immobili, degli impianti o delle utenze che ad essi si riferiscono.

**Art. 19**  
*Gestione dell'ispezione*

1. La data e l'ora della visita di controllo viene comunicata al responsabile impianto tramite Raccomandata con Avviso di Ricevimento o con PEC e con un preavviso di almeno 30 giorni.
2. Il responsabile dell'impianto deve garantire durante l'ispezione la propria presenza o quella di un suo delegato, ed ha facoltà di farsi assistere, durante l'ispezione, dal manutentore.
3. In sede di verifica deve essere resa disponibile all'ispettore, per la consultazione, la documentazione di cui all'art. 15, comma 2 del presente atto.
4. Il responsabile dell'impianto deve garantire all'ispettore libero accesso agli impianti in condizioni di sicurezza nel rispetto della normativa in materia di sicurezza.
5. Qualora, a seguito d'ispezione, sia accertato il mancato rispetto dell'obbligo di invio del rapporto di efficienza energetica ed il pagamento del relativo contributo secondo le periodicità previste negli 8 anni precedenti all'ispezione, sono a carico del responsabile dell'impianto i costi dell'ispezione stessa, come definiti dalla Giunta regionale.
6. Nel caso in cui il controllo non possa essere effettuato per causa imputabile al responsabile impianto, ad esclusione di gravi e giustificati motivi, U.C.I.T. s.r.l. è tenuta a pianificare una nuova ispezione con addebito a carico del responsabile impianto, a titolo di rimborso per la prima mancata ispezione, di un corrispettivo pari al costo della tariffa corrispondente alla potenza del generatore da controllare, maggiorata del 50%.
7. Qualora l'ispettore non venga messo in condizione di effettuare il controllo ispettivo completo, a causa della mancanza delle condizioni di sicurezza per negligenza imputabile al responsabile impianto, l'ispettore effettua una verifica parziale e riporta nel verbale di ispezione le motivazioni che non hanno permesso il completo controllo, dichiarando il controllo negativo, con necessità di programmazione di seconda visita ispettiva.
8. Qualora il responsabile impianto neghi all'ispettore incaricato l'accesso all'impianto termico, è inoltrata formale diffida tramite il Sindaco ai sensi dell'art. 50, comma 3 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267. L'Autorità competente può altresì chiedere all'azienda distributrice del gas la sospensione dell'erogazione ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 "Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144", ferme restando le responsabilità ai sensi dell'art. 340 del codice penale.
9. Nei casi di cui ai commi 7 e 8, U.C.I.T. s.r.l. provvede a segnalare l'impianto alle Autorità competenti in materia di sicurezza per le spettanti verifiche e al responsabile impianto, per la seconda ispezione, è addebitato l'onere previsto per la fascia di potenza del generatore controllato, maggiorata del 50%.
10. L'ispettore deve:
  - a) presentarsi all'appuntamento nella fascia oraria indicata nell'avviso di cui al comma 1 del presente articolo;
  - b) essere munito di apposita tessera di riconoscimento;
  - c) mantenere sempre un contegno corretto e cortese nei confronti dell'utente;
  - d) eseguire almeno i controlli e le misurazioni riportate nel Rapporto d'ispezione;

- e) effettuare una verifica strumentale dell'efficienza energetica, compresa la verifica del rendimento di combustione;
  - f) annotare osservazioni e prescrizioni sul Rapporto d'ispezione;
  - g) compilare il Rapporto d'ispezione in triplice copia, firmarlo e farlo firmare al responsabile impianto: una copia è consegnata al responsabile dell'impianto, una copia è conservata dall'ispettore e una copia è consegnata a U.C.I.T. s.r.l..
11. L'ispettore non deve:
- a) manomettere l'impianto;
  - b) indicare nominativi di progettisti, installatori, manutentori e informazioni di carattere pubblicitario o commerciale su prodotti o aziende;
  - c) esprimere giudizi o apprezzamenti di ogni genere riguardanti l'impianto i suoi componenti e gli operatori che sono intervenuti sullo stesso.
12. L'ispettore accerta:
- a) le generalità del responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico o della persona delegata;
  - b) la presenza o meno della documentazione di cui al comma 3;
  - c) che il libretto di impianto sia correttamente tenuto e compilato in ogni sua parte;
  - d) che la conduzione e gestione dell'impianto, comprese le operazioni di manutenzione siano state eseguite secondo le norme vigenti;
  - e) l'osservanza delle disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8, dell'art. 16 del d.lgs. 102/2014;
  - f) l'osservanza delle disposizioni di cui alla parte V, titolo II del d.lgs.152/2006, per gli impianti termici civili con potenza termica nominale superiore alla soglia di 35 kW.

## **Art. 20**

### *Esiti dell'ispezione*

1. L'ispettore è tenuto a riportare i risultati delle ispezioni nel Rapporto d'ispezione redatto in triplice copia, sul libretto di impianto e nel CRIT-FVG, indicando dettagliatamente eventuali parametri risultati non conformi.
2. Il responsabile impianto o il suo delegato firma per ricevuta e presa visione le copie del Rapporto d'ispezione compilate dall'ispettore e ne trattiene una copia.
3. In caso di controllo con esito positivo i risultati della verifica sono riportati nel Rapporto d'ispezione, redatto in triplice copia. Il Rapporto d'ispezione costituisce documento valido per comprovare che l'impianto è conforme alle norme vigenti.
4. Qualora in sede di ispezione l'impianto non raggiunga i limiti minimi di rendimento di combustione previsti dal D.P.R. 74/2013, il Responsabile impianto è tenuto a sottoporre l'impianto a nuovo controllo di efficienza energetica e inviare a U.C.I.T. s.r.l. un RCEE, redatto in data successiva all'ispezione ed entro i tempi prescritti in sede d'ispezione. Qualora non sia possibile, a fronte di adeguati accorgimenti tecnici, riportare il limite entro i parametri fissati per norma di legge, il Responsabile impianto è tenuto a sostituire il generatore di calore entro 60 giorni dalla data di ispezione. In questo caso è sempre vietato il funzionamento in continuo del generatore.
5. In caso di ispezione con esito negativo sul Rapporto d'ispezione sono riportate:

- a) le ragioni che hanno determinato l'esito negativo del controllo stesso, indicando specificamente tutti i parametri che siano risultati non conformi, classificando le non conformità rilevate in formali o critiche;
  - b) le prescrizioni per l'adeguamento dell'impianto ed il termine per l'adeguamento, non superiore ai 60 giorni.
6. Il Responsabile impianto deve far pervenire a U.C.I.T. s.r.l., entro il termine prescritto sul rapporto, la dichiarazione di avvenuto adeguamento, di cui ai modelli D o E, sottoscritta dallo stesso responsabile e dal manutentore/tecnico abilitato.
  7. Nel caso di non conformità formali, il responsabile impianto deve far pervenire ad U.C.I.T. s.r.l., entro il termine prescritto sul Rapporto d'ispezione, la dichiarazione di avvenuto adeguamento, di cui al modello D.
  8. La tempestiva consegna della suddetta dichiarazione di cui al comma 7 costituisce condizione di regolarizzazione delle difformità riscontrate in sede di visita ispettiva. Non si procede ad ulteriore visita di controllo e non è dovuto alcun onere aggiuntivo dal responsabile impianto.
  9. Nel caso siano accertate non conformità critiche, il Responsabile impianto è tenuto a presentare a U.C.I.T. s.r.l. nei termini prescritti la dichiarazione attestante la messa a norma dell'impianto di cui al modello E, sottoscritta dal Responsabile impianto e dal soggetto incaricato, in originale, a mezzo raccomandata A.R. o consegnata a mano.
  10. Nei casi di cui al comma 9, U.C.I.T. s.r.l. è tenuta ad effettuare sempre una seconda ispezione al fine di accertare l'avvenuta messa a norma dell'impianto termico. L'onere della seconda ispezione è a carico del Responsabile impianto, nella misura stabilita dalla Giunta regionale per le diverse fasce di potenza dei generatori oggetto di verifica, maggiorata del 30%.
  11. Nel caso in cui con la seconda visita ispettiva si accerti il mancato adeguamento dell'impianto il Responsabile impianto è soggetto a sanzione ai sensi del d.lgs. 192/2005. In caso di criticità relative alla sicurezza dell'impianto, viene data anche comunicazione alle Autorità competenti in materia di sicurezza.